

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 275/02 del 15/11/2021

OGGETTO: PSR 2014-2020, MISURA 19.2, Bando per l'accesso all'azione 3.1 "Cura e tutela del paesaggio" della SSL: approvazione graduatoria.

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 15.00, presso la sede della società e con simultaneo collegamento telematico su piattaforma *teams*, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale "OPEN LEADER S. Cons. a r.l." con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16.

Partecipa alla riunione e funge da segretario verbalizzante la dipendente della società dott.ssa Barbara Matellon.

Alla presenza dei consiglieri

Nome – Cognome	Carica	Presente	Assente
Mauro Moroldo	Presidente	X	
Maurizio Callegarin	Vicepresidente	X	
Gianluigi Colomba	Membro	X	
Annatilde Ferrauti	Membro	X	
Simona Floreani	Membro	X	
Alessia Madrassi	Membro		X

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader);

VISTO il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l'attuazione della misura 19 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione di questo CDA n. 199/02 del 26/10/2016, con la quale è stata adottata la Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione in data 28 ottobre 2016;

DATO ATTO che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL;

VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1225/SG del 15/12/2017, n. 260/SG del 13/04/2018 e n. 2565/AGFOR del 7 aprile 2021, con i quali sono state approvate, rispettivamente, le varianti n. 1, n. 2 e n.3 alla SSL del GAL Open Leader;

RICORDATO che l'Azione 3.1 "Cura e tutela del paesaggio" della SSL prevede la concessione di aiuti finalizzati a riqualificare e valorizzare gli ambienti di pregio, rendendoli fattori di sviluppo sostenibile del comprensorio per il contributo in termini di servizi ecosistemici, elementi identitari e fattori di attrattività turistica, garantita dai percorsi a piedi, in bicicletta, a cavallo - vie slow - che richiamano turisti attenti agli aspetti ambientali, storici, culturali e antropologici;

RICHIAMATA la delibera di questo CdA n. 248/02 dd. 13/01/2020 con la quale è stato approvato il bando dell'azione 3.1, a seguito del parere favorevole del Servizio coordinamento politiche per la montagna trasmesso con nota prot. 0087250/P di data 19/12/2019, e sono stati nominati:

- responsabile del procedimento l'allora Presidente dott.ssa Francesca Comello;
- responsabile dell'istruttoria delle domande di sostegno la dott.ssa Barbara Matellon;
- responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento la dott.ssa Federica Vuerich;
- responsabile di autorizzazione al pagamento periferico l'allora Presidente dott.ssa Francesca Comello;

CONSIDERATO che l'Assemblea dei soci di Open Leader riunitasi il 28 luglio 2020 ha eletto un nuovo Consiglio di amministrazione e che la dott.ssa Francesca Comello non ricopre più la carica di Presidente del GAL;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento e responsabile di autorizzazione al pagamento periferico il Presidente in carica dott. Mauro Moroldo;

RICHIAMATA la delibera di questo CdA n. 267/02 dd. 13/01/2020 con la quale è stata nominata membro della Commissione istruttoria che coadiuverà il responsabile dell'istruttoria della domanda di sostegno e pagamento la geom. Mariangela Ottogalli, dipendente della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale;

CONSIDERATO CHE il Bando è stato pubblicato sul B.U.R. n. 5 del 29 gennaio 2020 e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno era fissato al 27 giugno 2020 e successivamente prorogato come segue:

- proroga al 25 settembre 2020 con deliberazione del presente Consiglio n. 251/08 del 24/04/2020 e atto del presidente prot. 362/2020 del 29/04/2020, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 20 maggio 2020;
- proroga al 09 novembre 2020 con deliberazione del presente Consiglio n. 258/03 del 17/08/2020 e con atto del presidente prot. 745/2020 del 18/08/2020, pubblicata sul B.U.R. n. 38 del 16 settembre 2020;
- proroga al 1° febbraio 2021 con atto del presidente prot. 858/2020 del 22/10/2020, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 04 novembre 2020;

DATO ATTO che entro il termine del 1° febbraio 2021 sono pervenute tramite il portale SIAN le seguenti 22 domande di sostegno:

N.	RICHIEDENTE	NUMERO DOMANDA	PROT. DOMANDA
1	JELÉN ALESSANDRA	14250004224	85/2021 del 02/02/2021
2	PLESIN ANTONIO	14250004877	86/2021 del 02/02/2021
3	JEVSEK MIRA	14250004893	87/2021 del 02/02/2021
4	MULLER FEDERICO	14250004315	88/2021 del 02/02/2021
5	CRAVAGNA WALTER	14250004885	89/2021 del 02/02/2021
6	MULLER MAURO	14250004307	90/2021 del 02/02/2021
7	COMUNE DI TARVISIO	14250007292	91/2021 del 02/02/2021
8	PLACEREANI ANNA	14250006419	92/2021 del 02/02/2021
9	LUCCHINI AURELIA	14250007847	93/2021 del 02/02/2021
10	COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	14250008944	94/2021 del 02/02/2021
11	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARTEGNA	14250008886	95/2021 del 02/02/2021
12	COMUNITA' DI MONTAGNA DEL GEMONESE	14250006807	96/2021 del 02/02/2021
13	COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA	14250012938	97/2021 del 02/02/2021
14	CONSORZIO VICINALE DI MALBORGHETTO-CUCCO (NACHBARSCHAFT MALBORGETH-GUGG)	14250012953	98/2021 del 02/02/2021
15	PRO LOCO - IL TIGLIO - VALCANALE	14250012979	99/2021 del 02/02/2021
16	COMUNE DI MONTENARS	14250007227	100/2021 del 02/02/2021
17	COMUNE DI TRASAGHIS	14250006831	101/2021 del 02/02/2021
18	NODALE DARIO	14250008910	102/2021 del 02/02/2021
19	KOVATSCHE MICHELE	14250013332	103/2021 del 02/02/2021
20	SOCIETA' ALPINA FRIULANA - SEZIONE DI UDINE DEL CLUB ALPINO ITALIANO ODV	14250013399	104/2021 del 02/02/2021
21	ASSOCIAZIONE FRIULANA TENUTARI STAZIONI TAURINE ED OPERATORI FECONDAZIONE ANIMALE	14250013407	105/2021 del 02/02/2021
22	QUELLO CHE LE MONTAGNE RESTITUISCONO	14250013449	106/2021 del 02/02/2021

CONSIDERATO CHE le domande di sostegno dovevano far parte di un progetto integrato a valenza territoriale locale (progetto organico) prevedendo il coinvolgimento di due o più soggetti individuati come beneficiari ai sensi dell'art. 7 del bando e due o più interventi tra quelli previsti dall'art. 10 del bando;

DATO ATTO CHE le domande sopra riportate fanno parte dei seguenti progetti integrati a valenza territoriale locale:

DENOMINAZIONE PROGETTI INTEGRATI	RICHIEDENTI	IMPORTO RICHIESTO	
		COSTO TOTALE	CONTRIBUTO
I PIANI DEL MONTASIO	Associazione Friulana Tenutari	72.382,48	66.953,79
	Società Alpina Friulana	85.597,01	79.177,23
	TOTALE	157.979,49	146.131,02
MAW - IL SENTIERO DELLE ACQUE NEI TERRITORI MAV UNESCO	Comune di Gemona	100.000,00	95.000,00
	Comune di Artegna	93.501,95	84.051,75
	TOTALE	193.501,95	179.051,75
CURA E TUTELA DEL PAESAGGIO NEL GEMONESE	C.M. del Gemonese	37.000,00	34.040,00
	Comune di Montenars	116.081,58	95.000,00
	Comune di Trasaghis	24.900,20	23.655,19
	Placereani Anna	86.950,30	82.602,79
	TOTALE	264.932,08	235.297,98
WILDERNESS DEI VALLONI	Comune di Malborghetto	100.000,00	90.000,00

	Consorzio Vicinale di Malborghetto-Cucco	36.574,28	34.745,57
	Pro Loco il Tiglio	28.410,22	25.569,20
	TOTALE	164.984,50	150.314,77
VALORIZZAZIONE PIANA DI FUSINE	Comune di Tarvisio	67.259,78	63.896,79
	Lucchini Aurelia	10.921,94	10.375,84
	TOTALE	78.181,72	74.272,63
SFALCIO, FIENAGIONE ED ESSICAZIONE ALTA VAL CANALE	Cravagna Walter	32.784,00	31.144,80
	Jelen Alessandra	99.659,47	94.676,50
	Jevsec Mira	14.085,00	13.380,75
	Plesin Antonio	32.108,30	30.502,89
	TOTALE	178.636,77	169.704,94
RIPRISTINO AREE PRATIVE LOC. ACLETE	Nodale Dario	51.399,98	48.759,71
	Muller Federico	66.418,12	63.097,21
	Muller Mauro	13.457,56	12.784,68
	TOTALE	131.275,66	124.641,60
LA MACINA DEL TEMPO	Kovatsch Michele	62.871,92	59.099,60
	Quello che le montagne restituiscono	80.080,00	76.076,00
	TOTALE	142.951,92	135.175,60

DATO ATTO che in data 02/04/2021 il Responsabile del procedimento ha provveduto a comunicare ai richiedenti, sulla base di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L.241/90, l'avvio del procedimento amministrativo per la concessione del sostegno;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250006831, presentata dal Comune di Trasaghis nell'ambito del Progetto integrato denominato "Cura e tutela del paesaggio nel Gemonese", è risultata non ammissibile in quanto:

1. gli investimenti previsti dal progetto non sono riconducibili a nessuno degli interventi previsti dall'art. 10 del bando;
2. tutti i costi previsti dal progetto sono stati imputati alla voce "Realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali"; l'art. 12, comma 4 del bando prevede che tali costi non debbano superare il 10% del costo complessivo dell'operazione. Non prevedendo altre voci di costo, il costo complessivo dell'operazione su cui calcolare tale limite risulta pari a zero;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 528/2021 del 22/07/2021 ha provveduto a trasmettere al Comune di Trasaghis la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno;

DATO ATTO CHE il Comune di Trasaghis non ha fatto pervenire alcuna osservazione;

VERIFICATO CHE la mancata ammissione a finanziamento del sub-progetto presentato dal Comune di Trasaghis non compromette le finalità del progetto integrato di cui fa parte e i requisiti di ammissibilità richiesti e che quindi l'inammissibilità di tale sub-progetto non comporta l'inammissibilità dei sub-progetti presentati dal Comune di Montenars, dalla sig.ra Placereani Anna e dalla Comunità di Montagna del Gemonese;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250006807, presentata dalla Comunità di Montagna del Gemonese nell'ambito del Progetto integrato denominato "Cura e tutela del paesaggio nel Gemonese", riguarda investimenti localizzati in un'area ricadente in una zona identificata dal vigente PRGC come "OB - Orto Botanico";

VISTO l'articolo 11, comma 3 del bando che prevede che sono ammissibili gli investimenti localizzati nelle zone omogenee E-F dei vigenti piani regolatori o in altre zone compatibili con una destinazione urbanistica agricolo - forestale;

DATO ATTO CHE con nota del 21/07/2021, prot. 521/2021, è stata richiesta, tra le altre integrazioni, la conferma che la destinazione urbanistica OB dell'area oggetto di intervento fosse compatibile con una destinazione urbanistica agricolo - forestale;

CONSIDERATO CHE con nota del 04/08/2021, prot. 2021/0001956, il responsabile dell'ufficio tecnico della Comunità di Montagna, Arch. David Mainardis, ha comunicato la non compatibilità della zona omogenea "Orto Botanico" con una destinazione urbanistica agricolo-forestale e con successiva nota del 30/08/2021, prot. 2021/0002072, a parziale rettifica, lo stesso ha richiesto un'interpretazione puntuale e specifica di quanto previsto dal bando;

CONSIDERATO che la valutazione della compatibilità può essere rimessa esclusivamente all'ufficio tecnico dell'Ente che ha presentato domanda e che la stessa risulta pertanto inammissibile in quanto appunto localizzata in zona dallo stesso ritenuta non compatibile,

DATO ATTO CHE a seguito di tale valutazione, il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 689/2021 del 29/09/2021 ha provveduto a trasmettere alla Comunità di Montagna del Gemonese, e per conoscenza ai partner di progetto Comune di Montenars e Placereani Anna, la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno precisando che l'indicazione prevista dal bando è volutamente aperta e permette all'ente locale di esprimersi sulla compatibilità delle zone interessate dagli interventi in modo puntuale, tenuto conto della tipologia di intervento prevista dal progetto e delle finalità del bando;

VISTA la nota prot. 2021/0002328 dell'8/10/2021 trasmessa dalla Comunità di Montagna, in cui l'arch. David Mainardis, valutato ed analizzato quanto da noi precisato nella nota prot. 689/2021 del 29/09/2021, ha comunicato che i lavori proposti nella domanda di sostegno e localizzati in zona omogenea definita "orto botanico" (OB) del PRGC di Bordano risultano compatibili anche in zone omogenee agricolo-forestali;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota e con successive comunicazioni sono state trasmesse le integrazioni richieste con nota prot. 521/2021 del 21/07/2021;

RITENUTO di accettare le osservazioni formulate dalla Comunità di Montagna;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250007847, presentata da Lucchini Aurelia riguarda "*Interventi di manutenzione ordinaria sulla chiesetta della Madonna della Neve in località Cavallar (Fusine in Valromana) e sulla sentieristica locale*";

DATO ATTO che con note della scrivente dell'08/07/2021 (prot. 481/2021) e del 30/08/2021 (prot. 629/2021) sono stati richiesti chiarimenti in merito alla tipologia di interventi previsti sulla cappelletta della Madonna della Neve e che con note di riscontro della sig.ra Lucchini Aurelia del 30/07/2021 e del 04/09/2021 è stato confermato che tali interventi possono essere identificati quali interventi a carattere ordinario su beni immobili;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 792/2021 del 29/09/2021 ha provveduto a trasmettere a Lucchini Aurelia, e per conoscenza al partner di progetto Comune di Tarvisio, la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno;

DATO ATTO che la sig.ra Lucchini Aurelia in data 08/10/2021 (Prot. GAL 732/2021 dell'8/10/2021) ha richiesto una proroga di venti giorni per poter meglio definire le osservazioni alla nota sui motivi ostativi;

CONSIDERATO CHE con nota prot. 750/2021 del 12/10/2021 è stata comunicata la data del 20/10/2021 come termine perentorio per la trasmissione delle osservazioni di cui alla nostra nota del 29 settembre 2021;

DATO ATTO CHE in data 20/10/2021 (prot. 796/2021 del 21/10/2021) la sig.ra Lucchini Aurelia ha comunicato che, a seguito dell'analisi della struttura da parte della restauratrice dott.ssa Angela Cecon, i lavori di cui alla domanda di sostegno sono riconducibili a "restauro conservativo" volto alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale e a tal proposito ha allegato una relazione della dott.ssa Cecon sullo stato di conservazione e proposta di restauro e la ricevuta di consegna della PEC alla Soprintendenza avente ad oggetto "Richiesta autorizzazione restauro Madonna della neve";

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, stabilisce che, nel caso di un bene appartenente ad un soggetto privato, esso è considerato "bene culturale" quando sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'articolo 13 del medesimo decreto, rilasciata da parte della Soprintendenza;

CONSIDERATO CHE a seguito di quanto comunicato da Lucchini Aurelia con PEC del 20/10/2021, è stata richiesta la trasmissione di copia dell'atto rilasciato dalla Soprintendenza per il riconoscimento di "bene culturale" della chiesetta "Madonna della neve";

VISTA la risposta trasmessa da Lucchini Aurelia in data 25/10/2021 nella quale:

- a) si sostiene che un *bene culturale*, per essere tale, non necessita di avere un documento che lo attesti;
- b) si richiamano gli articoli 10, 11 e 12 del d.lgs. 42/2004 come base normativa ai fini del riconoscimento del manufatto come *bene culturale* e in particolare si evidenzia come edifici storici, chiese o altri manufatti edificati da almeno settant'anni ricadono automaticamente sotto tutela;
- c) si sottolinea nuovamente l'instimabile valore della cappella per la storia e la cultura locale;

CONSIDERATO CHE è stato richiesto a Lucchini Aurelia di inoltrare la PEC trasmessa alla Soprintendenza in data 20/10/2021 e che la stessa ha trasmesso i documenti in data 27/10/2021 (prot. 813/2021 del 27/10/2021);

CONSTATATO CHE con tale PEC viene richiesta alla Soprintendenza l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e viene trasmessa la stessa relazione trasmessa al GAL;

RITENUTO di non poter accettare le osservazioni formulate da Lucchini Aurelia per le seguenti motivazioni:

1. il riconoscimento automatico *come bene culturale* riguarda, ai sensi del d.lgs. 42/2004, cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro e pertanto non sono applicabili all'immobile in questione che è di proprietà privata (persona fisica);
2. ai sensi dell'art. 10, comma 3 del d.lgs. 42/2004, ai fini del riconoscimento di bene culturale è necessario che sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 del medesimo decreto, che pare non vi sia nel caso in questione in quanto non è stato trasmesso da Lucchini Aurelia a seguito di nostra specifica richiesta;
3. da una verifica fatta sul catalogo dei beni culturali della Regione FVG la cappelletta non risulta essere un bene culturale riconosciuto;
4. non trattandosi di bene culturale gli interventi previsti in domanda di sostegno ricadono nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L.R. n. 19/2009 e pertanto non risultano ammissibili ai fini del bando;

DATO ATTO che l'inammissibilità del presente sub-progetto comporta anche l'inammissibilità del progetto presentato dal Comune di Tarvisio a causa del mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando;

CONSIDERATO che la domanda di sostegno n. 14250013449, presentata dall'associazione "Quello che le montagne restituiscono" nell'ambito del Progetto integrato denominato "La Macina del Tempo", è risultata non ammissibile in quanto la documentazione di cui dispone il GAL impedisce l'esame completo del progetto e la definizione della spesa ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A – Disposizioni attuative;

CONSIDERATO CHE con nota del GAL di data 30/06/2021 (Prot. 444/2021) è stata trasmessa una richiesta di numerose integrazioni e di molteplici chiarimenti sulla domanda di sostegno in quanto la stessa risultava carente e non rispettava quanto previsto dall'art. 17 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno* del bando;

DATO ATTO CHE con note del beneficiario del 16/08/2021, 18/08/2021 e 26/08/2021 è stato dato parziale riscontro alle richieste di cui sopra;

CONSIDERATO CHE il GAL, con nota del 22/09/2021 (Prot. 675/2021), ha sollecitato la trasmissione delle integrazioni e chiarimenti, incluso un chiarimento in merito alla necessità di autorizzazioni urbanistiche, ma il beneficiario non ha dato alcun riscontro;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento con nota Prot. n. 711/2021 del 06/10/2021 ha provveduto quindi a trasmettere all'associazione "Quello che le montagne restituiscono", e per conoscenza al partner di progetto Michele Kovatsch, la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda di sostegno;

DATO ATTO che l'associazione "Quello che le montagne restituiscono" in data 16/10/2021 (Prot. GAL 778/2021 del 18/10/2021), superato il termine di dieci giorni previsto per la trasmissione di eventuali osservazioni ai motivi ostativi, ha trasmesso la mera documentazione per l'assegnazione del punteggio per "utilizzo materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile", senza fornire i chiarimenti richiesti;

CONSIDERATO CHE sulla base di quanto trasmesso ad integrazione dal beneficiario e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 delle Disposizioni attuative:

1. non è possibile valutare la congruità e la ragionevolezza dei costi delle opere in funzione delle operazioni attivate in quanto permangono carenze importanti sulla documentazione progettuale e sull'iter "urbanistico";
2. le spese per l'acquisto di attrezzature e per le spese generali non sono ammissibili in quanto non è presente la terna dei preventivi;
3. le carenze progettuali non permettono la conferma di alcuni punteggi del progetto integrato, mentre altri punteggi non sono stati assegnati in quanto non è stata trasmessa la documentazione richiesta dal bando e i chiarimenti richiesti ad integrazione;

DATO ATTO che l'inammissibilità del presente sub-progetto comporta anche l'inammissibilità del progetto presentato dal sig. Michele Kovatsch a causa del mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando;

CONSIDERATO che per tutte le altre domande presentate si è provveduto all'invio delle comunicazioni dei motivi ostativi all'ammissibilità delle spese e dei punteggi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990;

VISTE le note con le quali i Comuni di Arterga e di Gemona del Friuli hanno trasmesso le proprie osservazioni in merito;

RICHIAMATA la deliberazione n. 274/02 del 26/10/2021 con la quale in Consiglio di amministrazione ha ritenuto di non accoglierle;

CONSIDERATO che per le altre domande presentate non sono pervenute osservazioni;

VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno a firma del responsabile del procedimento, del responsabile dell'istruttoria e dell'istruttore tecnico, i quali danno conto dei controlli previsti e della valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 18 *Criteri di selezione e di priorità* del bando in oggetto;

RICHIAMATI i contenuti;

RITENUTO di approvarli;

RICHIAMATO l'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1303/2013 che prevede tra i compiti dei gruppi di azione locale quello di "elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta";

RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda n. 198/04 del 12/07/2016;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse da parte dei membri del presente consiglio di amministrazione e del personale che ha istruito le domande di sostegno;

DATO ATTO che i membri del Consiglio presenti in rappresentanza di autorità non pubbliche rappresentano il 60% dei voti (3 rispetto a 5 presenti) e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;

DATO ATTO che al Bando sono assegnate risorse finanziarie per euro 465.000,00 di spesa pubblica;

DATO ATTO che tali risorse sono sufficienti a garantire il finanziamento dei seguenti progetti integrati collocatosi ai posti 1°, 2° e 3° della graduatoria per un importo totale ammontante a euro 451.345,73:

	RICHIEDENTI
WILDERNESS DEI VALLONI	Comune di Malborghetto
	Consorzio Vicinale di Malborghetto-Cucco
	Pro Loco il Tiglio
RIPRISTINO AREE PRATIVE LOC. ACLETE	Nodale Dario
	Muller Federico
	Muller Mauro
MAW - IL SENTIERO DELLE ACQUE NEI TERRITORI MAV UNESCO	Comune di Gemona
	Comune di Artegna

DATO ATTO che le risorse residue ammontanti a euro 13.654,27 non sono sufficienti a finanziare, seppur parzialmente, il progetto integrato collocatosi al 4° posto in graduatoria e che ci si riserva di valutare lo spostamento di eventuali economie registrate su altri bandi;

TENUTO CONTO che, in base al comma 4 dell'articolo 19 del Bando, la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICORDATO che, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria entro la data di validità della stessa;

RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande ammesse a finanziamento (individuate nel prospetto allegato A) e le domande non ammesse (individuato nel prospetto allegato B);

All'unanimità dei voti

DELIBERA

- di dare atto di quanto esposto in premessa;
- di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di sostegno;
- di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 19 *Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno* del bando, nonché dall'art. 11 del Regolamento di attuazione del PSR, l'allegata "graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento" e l'allegato "elenco delle domande non ammesse" (Allegato B) a valere sulla misura 19 sottomisura 19.2 azione 3.1 "Cura e tutela del paesaggio" della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di ammettere a finanziamento i progetti collocatisi dal 1° al 3° posto in graduatoria;
- di ammettere parzialmente a finanziamento il progetto integrato collocatosi al 4° posto in graduatoria, presentato da Cravagna Walter, Jelen Alessandra, Jevsec Mira e Plesin Antonio, nel limite delle risorse disponibili;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250006831, presentata dal Comune di Trasaghis nell'ambito del Progetto integrato denominato "Cura e tutela del paesaggio nel Gemonese", per mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del bando *Interventi ammissibili*;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250013449, presentata dall'associazione "Quello che le montagne restituiscono" nell'ambito del Progetto integrato denominato "La Macina del Tempo", in quanto la documentazione di cui dispone il GAL impedisce l'esame completo del progetto e la definizione della spesa ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'Allegato A – Disposizioni attuative;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250013332, presentata da Michele Kovatsch nell'ambito del Progetto integrato denominato "La Macina del Tempo", per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando a seguito della non ammissibilità della domanda presentata dall'associazione "Quello che le montagne restituiscono";
- di non ammettere la domanda di sostegno 14250007847, presentata da Lucchini Aurelia nell'ambito del Progetto integrato denominato "Valorizzazione Piana di Fusine", per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del bando, a seguito della non ammissione degli interventi di manutenzione ordinaria sulla chiesetta della Madonna della Neve;
- di non ammettere la domanda di sostegno n. 14250007292, presentata dal Comune di Tarvisio nell'ambito del Progetto integrato denominato "Valorizzazione Piana di Fusine", per mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 11 *Requisiti di ammissibilità degli interventi* commi 1 e 2 del bando a seguito della non ammissibilità della domanda presentata da Lucchini Aurelia;
- di dare mandato al Presidente di procedere, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, al finanziamento del progetto integrato presentato da Cravagna Walter, Jelen Alessandra, Jevsec Mira e Plesin Antonio anche per la parte al momento non coperta per carenza di risorse e al finanziamento di ulteriori domande collocatesi in posizione utile;
- di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento, alla concessione del sostegno;

- di dare mandato al Presidente ad inviare il presente provvedimento comprensivo degli allegati A) e B) alla struttura regionale responsabile dell'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pontebba, 15 novembre 2021

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott.ssa Barbara Matellon

IL PRESIDENTE
dott. Mauro Moroldo